



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL BOCCIODROMO "CORDONATTO"

PERIODO 2019/2025

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del contratto è la concessione in uso del bocciodromo "CORDONATTO" di proprietà dell'Ente, sito in Strada della Cooperativa n.17, composto da:

- una struttura in calcestruzzo, legno e telone gommato che ospita n.4 campi da bocce e spazzi circostanti per il pubblico;
- un ufficio sito in Strada della Cooperativa s.n.c., in un edificio comunale di vecchia costruzione denominato "Tinaggio"
- un modulo in lamiera coibentata che contiene i servizi igienici.

Il complesso viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova risultante dal verbale redatto in contraddittorio con la parte interessata. L'associazione, per tutte le attività in cui sia richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti sarà a carico del concessionario. Quest'ultimo risponderà in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali, nonché ogni variazione dei medesimi.

La concessione in uso del bocciodromo non esclude la vigilanza e il controllo dell'Amministrazione comunale.

E' vietata la concessione in uso totale o parziale dell'impianto a terzi senza autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale intende assegnare in concessione d'uso il bocciodromo al fine di incentivare l'attività sportiva sul proprio territorio, in particolare diffondendo il gioco delle bocce, perseguano le seguenti finalità e obiettivi:

1. Diffondere la pratica dello sport in genere ed in particolare del gioco delle bocce;
2. Favorire l'aggregazione sociale;
3. Favorire il coinvolgimento dei giovani anche attraverso l'organizzazione specifiche lezioni con personale esperto;
4. Garantire una buona conduzione dell'impianto senza oneri a carico del Comune.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione è stabilita in 6 anni (2019/2025), eventualmente rinnovabili per altri 6, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto. Il primo anno sarà considerato di accertamento e verifica.

Il rapporto di concessione non è tacitamente rinnovabile.

Alla scadenza del rapporto di concessione, il Concessionario dovrà restituire all'Ente gli immobili e tutti i beni mobili in essi contenuti, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

ART. 4 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA SALA PROVE

Il Concessionario riscuote a propria cura e spese e trattiene per sé le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo, con rendicontazione annuale da inviare entro il 31 maggio dell'anno successivo all'Amministrazione comunale.

Le tariffe da applicare dovranno essere concertate con l'Amministrazione e approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

La tabella con le tariffe dovrà essere esposta all'ingresso del bocciodromo e consegnata all'Ente.

ART. 5 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il bocciodromo sarà utilizzato dal Concessionario che, oltre all'utilizzo in proprio, ne garantirà la disponibilità a favore dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di iniziative sportive e culturali, in tempi ed orari preventivamente concordati con lo stesso, al fine di non compromettere il calendario di iniziative sportive in programma e comunque per un numero non superiore a venti/ore anno. L'accesso all'impianto ed ai servizi, che il Concessionario è tenuto a prestare ai sensi del comma sopracitato, è a titolo gratuito e deve essere effettuato alla presenza del Concessionario stesso.

ART. 6 – UTENZE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

- le spese relative alla fornitura di energia elettrica;
- le spese relative alla fornitura dell'acqua potabile;
- le eventuali spese di riscaldamento.

Il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei relativi contratti di fornitura a proprio carico.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.

Per “*manutenzione ordinaria*” si intende (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) attività di pulizie ad ogni uso dell’impianto sportivo, che comprendano tutti gli ambienti utilizzati;
- b) manutenzione di arredi, attrezzature ed apparecchiature elettriche, illuminazione, apparecchiature idriche, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- c) espurgo e pulizie degli scarichi dai lavandini, wc;
- d) manutenzione delle porte e delle serrature.

ART. 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria degli immobili concessi e delle attrezzature in essi contenute sono a carico della Proprietà.

Nessun indennizzo è dovuto dall’Ente al Concessionario qualora, per qualsiasi causa, l’immobile si rendesse inagibile per anomalie o disfunzioni che richiedano lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

ART. 9 – MODIFICHE AL BOCCIODROMO

E’ vietato al Concessionario procedere ad opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione allo stato degli immobili messi a disposizione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore il ripristino immediato dei manufatti e dello stato dei luoghi alla situazione originaria, salvo diverso accordo concordato con l’Amministrazione comunale. Il Comune si riserva la facoltà, in ragione della gravità del fatto e del ripetersi di realizzazioni abusive, di revocare la concessione.

Eventuali interventi di miglioria dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale.

ART.10 – CANONE

Il canone è corrispondente a un numero minimo di 5 ore di lezioni gratuite agli alunni dell’Istituto Comprensivo “CENTOPASSI”.

ART. 11 – PERSONALE

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato il Concessionario potrà avvalersi degli associati o di personale idoneo all’uopo assunto, sostenendo i relativi oneri ed esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Il Concessionario è tenuto:

- al rispetto nei confronti dei dipendenti e/o soci di tutte le norme relative alla retribuzione, prevenzione degli infortuni, contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro;
- all’applicazione della vigente normativa in termini di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di legge.

In caso di inadempimento ai predetti obblighi ogni responsabilità ricade sul Concessionario che è tenuto all'osservanza di tutta la normativa applicabile nei confronti del personale, dipendente e non.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso ed alla gestione della sala prove musicali è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed a ogni pretesa di azione al riguardo.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario della concessione dovrà provvedere, prima dell'inizio della conduzione, all'assicurazione di eventuali lavoratori, dei tecnici secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT (dove nel novero di terzi si ritengono i beneficiari del servizio ed il Comune di Sant'Antonino di Susa a copertura dei rischi connessi con la gestione dell'impianto che preveda un massimale minimo (in caso di morte e invalidità permanente) di € 1.000.000,00 per singolo evento.

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare apposita polizza assicurativa danni/atti vandalici/incendio a garanzia della struttura e delle attrezzature con massimale minimo di € 1.000.000,00.

Le polizze dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto e dovranno essere ritenute idonee dalla stessa.

L'esistenza delle polizze di cui sopra non libera comunque il Concessionario dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza della concessione.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 15 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il Concessionario può rinunciare alla concessione dando preavviso di almeno sei mesi all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

ART. 16 – REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

È fatta salva la potestà di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione comunale per esigenze di pubblico interesse e la facoltà di risoluzione della stessa in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nel presente capitolato.

ART. 17 – PENALI

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, in relazione al numero degli inadempimenti, alla loro gravità ed alla recidiva.

La sanzione sarà applicata previa contestazione scritta al Concessionario dell'inadempimento rilevato e la fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.

Al verificarsi del terzo inadempimento, l'Ente può recedere dalla concessione, con almeno

tre mesi di preavviso incamerando la cauzione di cui all'art. 18 versata a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato.

ART. 18 – VERIFICHE

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- a) controllare lo stato di manutenzione dell'impianto;
- b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

ART. 19– CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario in ordine alla gestione dei locali oggetto di concessione verrà deferita al giudizio degli organi giurisdizionali competenti a norma di legge.

ART. 20 – SPESE

Sono a totale carico del Concessionario l'imposta di bollo e tutte le spese relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 21 – DOCUMENTAZIONE

Il Concessionario, ai fini della stipula della concessione, deve presentare la seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e Atto Costitutivo (attualmente in vigore) dell'A.S.D.;
- b) polizze assicurative di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali degli utenti del bocciodromo nel rispetto della normativa vigente in materia (GDPR N. 679/2016).

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento ed alla comunicazione dei dati personali degli utenti, il Concessionario adotta tutte le misure, sia a rilevanza esterna che interna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati stessi.

È vietato al Concessionario diffondere i dati personali trattati in relazione alla gestione dell'impianto e comunicarli ad altri soggetti, pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Il rapporto tra L'Ente ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa per la gestione di un bene di proprietà comunale.

Il Concessionario è pertanto tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il responsabile del procedimento
Geom. Massimiliano Butta'